

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO "BONIFETTI – PRIMO – CASALE – RUBATTO – TINTI"

Art. 1 - Premessa

1. La Città di Torino ha accettato in epoche diverse alcuni lasciti la cui rendita è destinata, in esecuzione della volontà testamentaria, a borse di studio rivolte a studenti delle scuole secondarie di 2° grado meritevoli per profitto e bisognosi di aiuto nel proseguimento degli studi.

Al fine di onorare la memoria dei donatori le borse di studio saranno intitolate a:

"Bonifetti Vittoria ved. De Amicis"; "Primo Vittorio"; "Casale Felice"; "Rubatto Pietro"; "Tinti Eunice"

2. Il Comune di Torino, pertanto, istituisce annualmente borse di studio a favore di studenti meritevoli e bisognosi, iscritti ad una classe di scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria che abbiano frequentato, nell'anno scolastico precedente, il terzo anno della scuola secondaria di primo grado o una classe compresa tra la prima e la quarta della scuola secondaria di secondo grado.

3. Tenuto conto del valore dei singoli lasciti e delle rispettive rendite, nonché degli importi delle borse erogate in questi ultimi anni, l'importo e il numero delle borse intitolate a "Bonifetti Vittoria ved. De Amicis", "Felice Casale" ed "Eunice Tinti" può variare di anno in anno in relazione al maturato dei rispettivi capitali.

Le borse di studio intitolate a "Primo Vittorio" e "Pietro Rubatto", che per precise disposizioni testamentarie definiscono in numero di una sola borsa ciascuno, possono variare per il solo importo determinato dal maturato dei rispettivi capitali.

In considerazione dei differenti importi dei lasciti, la borsa di studio intitolata a "Primo Vittorio" sarà assegnata allo studente classificato al primo posto della graduatoria unica, mentre quella intitolata a "Pietro Rubatto" sarà assegnata allo studente ultimo classificato tra i vincitori.

Art. 2 – Disposizioni

Per l'attuazione dei fini di cui all'art.1, con provvedimento della Giunta Comunale, ogni anno verranno definiti il numero e l'importo delle borse da erogare, secondo quanto precisato al comma 2) dell'art.1.

Con successivo atto dirigenziale saranno determinati:

- a) l'apertura del concorso, denominato "Bonifetti – Primo – Casale – Rubatto - Tinti", per l'assegnazione delle borse di studio, il cui bando sarà parte integrante del provvedimento;
- b) la graduatoria delle domande presentate redatte da apposita Commissione;
- c) la successiva erogazione ai vincitori.

Art. 3 – Commissione

1. La Commissione giudicatrice per l'assegnazione delle borse di studio, determinata nominativamente con apposito provvedimento, è così composta:

- Segretario Generale del Comune di Torino, o suo delegato, - Presidente;
- Dirigente del Settore Bilancio Sistema Informativo e Tariffe della Divisione Servizi Educativi;
- n.1 rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per il Piemonte – Centro Servizi Amministrativi di Torino.

2. I lavori della Commissione si svolgono con l'assistenza di due segretari.

3. Le determinazioni della Commissione devono essere assunte a maggioranza assoluta con voto palese e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i componenti.
4. La Commissione si riunisce per il numero di sedute necessarie all'esame delle domande pervenute.
5. Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso secondo le normative vigenti.

Art. 4 – Criteri

Nel formulare la graduatoria degli studenti concorrenti la Commissione deve attenersi ai seguenti criteri:

- a) le borse di studio messe a concorso sono ripartite in un'unica graduatoria che comprende gli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado di cui all'art.1.2) ;
Nell'ambito della graduatoria, i candidati concorreranno all'attribuzione delle borse di studio previste dai singoli lasciti testamentari, in ragione dei diversi requisiti di cui all'art. 5;
- b) per ciascun concorrente sarà considerato il reddito familiare espresso secondo i criteri previsti dall'ISEE, in ottemperanza alla deliberazione C.C. n. mecc. 675 del 28/02/2002 e s.m.i.; ad ogni fascia di reddito ISEE viene corrisposto uno specifico punteggio, secondo quanto fissato in ugual misura per le altre borse di studio legate a lasciti testamentari di competenza della Divisione Servizi Educativi;
- c) la valutazione del merito deve necessariamente prendere in considerazione l'anno scolastico precedente a quello cui è riferita la borsa di studio e sarà determinata dalla media aritmetica dei voti riportati nello scrutinio finale (escluse educazione fisica e religione);
- d) il punteggio di ogni concorrente è dato dalla somma del punteggio di reddito, di cui al punto 4-b) e del punteggio di merito di cui al punto 4-c) ;
- e) a parità di punteggio totale da parte di due o più concorrenti si privilegia il concorrente con il reddito, espresso in valore ISEE, più basso;
- f) la Giunta Comunale provvederà con proprio atto deliberativo a definire le modalità operative di applicazione di tali criteri.

Art. 5 – Requisiti

Il concorrente deve soddisfare ai seguenti requisiti:

- a) non avere compiuto l'età di anni 21 alla data di scadenza del concorso;
- b) per le borse "Bonifetti" – "Primo"- "Rubatto": frequentare regolarmente, nell'anno scolastico cui la borsa di studio si riferisce, una classe di scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria di Torino;
per la borsa "Casale": essere nati a Torino o in Provincia di Torino e frequentare regolarmente, nell'anno scolastico cui la borsa di studio si riferisce, una classe di scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria di Torino;
per la borsa "Tinti": essere residenti a Torino e frequentare regolarmente, nell'anno scolastico cui la borsa di studio si riferisce, una classe di scuola secondaria di secondo grado statale della Regione Piemonte;
- c) aver superato, nell'anno scolastico precedente a quello cui la borsa si riferisce, l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola statale o paritaria con una votazione minima di 7,5/10 oppure aver conseguito, nello scrutinio finale al termine di una classe di scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria, una votazione

- media (esclusa educazione fisica e religione) non inferiore 7,5/10, senza aver riportato debiti formativi, né insufficienze;
- d) frequentare regolarmente una classe di scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria durante l'anno scolastico cui la borsa di studio si riferisce;
 - e) non fruire di altre borse di studio ad eccezione delle borse di cui alla Legge n. 62/2000 e L.R. n. 28/2007;
 - f) il reddito familiare, espresso in valore ISEE utilizzato per le tariffe per i servizi della Divisione Servizi Educativi, non può superare il limite di euro 24.000,00.

Art. 6 – Documentazione

Il concorrente dovrà redigere domanda sull'apposito modulo fornito dall'ufficio competente e consegnarla, secondo le modalità previste ed entro il termine fissato dal bando stesso.

Avvalendosi di quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000 in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, alla domanda non dovrà essere allegata alcuna documentazione ad eccezione di fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre i termini stabiliti dal bando di concorso, incomplete o sprovviste di fotocopia del documento di identità .

La firma in calce alla domanda di partecipazione non è soggetta ad autenticazione.

La mancanza della firma in calce alla domanda comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.